



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e con il Ministro della giustizia (NORDIO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2025

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024

I N D I C E

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	7
Dichiarazione di esclusione dell'AIR	»	13
Disegno di legge	»	14
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede	»	16

ONOREVOLI SENATORI. —

Il Protocollo di modifica del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato con legge n. 83 del 13 giugno 2023, che si sottopone all'iter parlamentare di ratifica - tenendo conto dell'attuale contesto di mobilità tra l'Italia e la Svizzera - consente ai lavoratori frontalieri di svolgere parte dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere.

Il Protocollo di modifica comprende, in premessa, due articoli preceduti da alcuni "considerando" per richiamare l'Accordo del 23 dicembre 2020 ed il Protocollo aggiuntivo all'Accordo stesso.

L'Articolo I, composto da due punti, riguarda l'abrogazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo frontalieri del 2020, che viene sostituito da una disposizione modificativa.

La prima parte della suddetta disposizione, punto 2.1, riguarda un'integrazione relativa alla definizione di "lavoratore frontaliere", di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo: in linea di principio viene consentito al lavoratore frontaliere di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, entro un massimo di 45 giorni in un anno civile. Tale punto 2.1 ricalca il predetto punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo del 2020.

La seconda parte della disposizione, punto 2.2, consente a tutti i lavoratori frontalieri – come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo frontalieri del 2020, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo - di potere svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo frontalieri

del 2020. Per quanto riguarda l'Italia, l'efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni di cui al Protocollo di modifica prima della ratifica ed entrata in vigore dello stesso, risponde a normativa vigente che anticipa gli effetti del Protocollo modificativo sul piano nazionale (segnatamente, l'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

L'Articolo II riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del Protocollo di modifica. L'entrata in vigore avverrà alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del Protocollo stesso, mentre l'applicazione avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2024.

RELAZIONE TECNICA

L'Articolo I del protocollo, composto da due punti, riguarda l'abrogazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo frontalieri del 2020, che viene sostituito da una disposizione modificativa.

La prima parte della suddetta disposizione, punto 2.1, riguarda un'integrazione relativa alla definizione di "lavoratore frontaliere", di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo: in linea di principio viene consentito al lavoratore frontaliere di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, entro un massimo di 45 giorni in un anno civile. Tale punto 2.1 ricalca il predetto punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo del 2020, e non produce pertanto alcuna innovazione.

La seconda parte della disposizione, punto 2.2, consente a tutti i lavoratori frontalieri - come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo frontalieri del 2020, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo - di potere svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo frontalieri del 2020.

Di conseguenza, il trattamento fiscale della remunerazione del lavoratore frontaliere non subirà alcuna modifica derivante dallo svolgimento del 25 per cento in modalità di telelavoro, restando pertanto valide ed immutate le quantificazioni a suo tempo effettuate in sede di legge di ratifica (legge 13 giugno 2023, n. 83) dell'Accordo frontalieri del 2020.

Tanto premesso, il provvedimento è correlato dalla clausola di neutralità finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

21/05/2025



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione competente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Referente ATN: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato con legge n. 83 del 13 giugno 2023, di cui si relaziona – di seguito “Protocollo di modifica” - si inserisce in un contesto di notevole mobilità tra l'Italia e la Svizzera per motivi di lavoro. Al variare del mercato del lavoro, il fenomeno dei frontalieri nel suo complesso ha evidenziato una notevole crescita, sia dal punto di vista dei flussi quantitativi che dal punto di vista della qualità di un vasto capitale umano impiegato nei diversi settori economici.

In tale contesto, il Protocollo di modifica in parola, che novella il Protocollo aggiuntivo del succitato Accordo, adegua il quadro giuridico-fiscale degli accordi tra l'Italia e la Svizzera al mutato contesto internazionale, consentendo ai lavoratori frontalieri di svolgere parte dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Protocollo di modifica concerne l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020. Tale accordo ha quale ambito soggettivo le persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente, e riguarda, per l'Italia, l'Imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e la franchigia di € 6.700 di cui all'Articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

come aggiornata dall'articolo 1, comma 690 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dall'articolo 4 della legge 13 giugno 2023, n. 83 che hanno innalzato il limite previsto dal citato comma 175, rispettivamente, a 7.500 €, e a 10.000 € a decorrere dall'anno 2024.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo del 2020, che il Protocollo in esame è inteso a modificare, costituisce parte integrante della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976 e successive modificazioni.

Per l'entrata in vigore del Protocollo di modifica in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto, il protocollo di modifica in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo internazionale non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi degli Articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore del Protocollo di modifica qui esaminato è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, un accordo amichevole firmato il 28 novembre 2023 prevede in via anticipata l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 del telelavoro fino al 25% del tempo di lavoro. Per quanto riguarda l'Italia, l'efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni di cui al Protocollo di modifica prima della ratifica ed entrata in vigore dello stesso, risponde a normativa vigente che anticipa gli effetti del Protocollo modificativo sul piano nazionale, nello specifico l'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2024, n.207.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il Protocollo di modifica dell'Accordo recante disposizioni fiscali in relazione ai rapporti tra il Governo della Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in tema di imposizione dei lavoratori frontalieri non è in contrasto con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento in trattazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale. Il punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020 è sostituito dalla nuova disposizione del protocollo di modifica in esame.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito non fornisce specifiche indicazioni atte a definire lo status del lavoratore frontaliere e la ripartizione dei diritti impositivi sui relativi redditi di lavoro dipendente da parte dello Stato della fonte e dello Stato di residenza. La risoluzione delle problematiche legate alle specifiche condizioni locali del lavoratore frontaliere viene infatti demandata alla espressione della autonoma volontà degli Stati nell'ambito di accordi tra gli stessi Stati.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il Protocollo di modifica non presenta delle nuove definizioni normative rispetto all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23.12.2020 e, più in generale, rispetto alle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Al secondo “considerando” del Protocollo di modifica si fa riferimento al punto 3 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, in quanto al predetto punto 3 si prevede che gli Stati contraenti si consultino periodicamente per verificare se si rendano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo aggiuntivo.

All’Articolo I del Protocollo di modifica viene correttamente citato il punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell’Accordo del 23.12.2020. Ai punti 2.1. e 2.2. del Protocollo di modifica vengono inoltre correttamente citati i punti i., ii., e iii. della lettera b) dell’articolo 2 dell’Accordo del 23.12.2020.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L’entrata in vigore del Protocollo Aggiuntivo di cui trattasi – per il quale è obbligatoria l’approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica – comporterà la sostituzione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell’Accordo lavoratori frontalieri del 2020

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La sola disposizione abrogativa presente nel testo del Protocollo modificativo – all’Articolo I – riguarda il protocollo aggiuntivo dell’Accordo lavoratori frontalieri del 2020.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L’atto da recepire – all’Articolo II – dispone l’applicazione del protocollo di modifica con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono previste disposizioni di delega in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L’esecuzione del Protocollo di modifica è effettuata con legge che autorizza la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell’Amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica

sulla valutazione degli effetti sul gettito.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 28.04.2025

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma, 23 MAG. 2025

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, punto 2, del Protocollo medesimo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO DI MODIFICA
dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera
relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020

*Il Governo della Repubblica Italiana
ed
il Consiglio federale svizzero*

Visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (di seguito "Accordo");

Considerato il punto 3 del Protocollo aggiuntivo e, in particolare, l'auspicio che gli Stati contraenti si consultino periodicamente in merito al potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro per verificare se si rendano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo aggiuntivo;

Ritenuto che, dopo attenta analisi, tali modifiche e integrazioni siano opportune;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

"2.1. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.

2.2. Con riferimento all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo, resta inteso che il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo. Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, così come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo. Non intervenendo alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere, nonostante l'articolo 3 dell'Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell'imposizione, quali giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro."

Articolo II

1. Le disposizioni dell'articolo I del presente Protocollo di modifica si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Il presente Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Roma il 30.5.24 e a Berna il 6.6.24, in due esemplari in lingua italiana

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL CONSIGLIO FEDERALE
SVIZZERO



€ 2,00